



www.stvaroma.it

Dr. Ida Zaccardi • Dr. Dario Statera • Dr. Carlo Costantini • Dr. Sergio Coria
Dr. Fabio Larussa • Rag. Eugenio Moretti • Dr. Alessandro Gianfrancesco • Dr. Francesco Basile

Roma, 26/2/2009

BOLLETTINO INFORMATIVO n.2/2009

Tassa CC. GG. per vidimazione libri sociali

Entro il prossimo 16/3 scade il termine per il versamento, da parte delle società di capitali, della tassa annuale di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.

L'importo è invariato rispetto agli anni precedenti ed è pari a 309,87 € se il capitale all'1/1/2009 non superava 516.456,90 €, altrimenti la somma da versare è di 516,46 €

Il versamento deve essere effettuato con l'F-24 telematico, codice tributo 7085, anno di riferimento 2009.

Nuove scadenze dichiarazioni fiscali

Con l'approvazione del cosiddetto decreto milleproroghe sono stati modificati i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali; pertanto le scadenze diventano quelle di cui alla tabella seguente:

Modello	Scadenza
Dichiarazione IVA	30/9/2009
Modello 770 semplificato	31/7/2009
Modello 770 ordinario	31/7/2009
Modello Unico persone fisiche	30/9/2009
Modello Unico società di persone	30/9/2009
Modello Unico società di capitali	30/9/2009
Modello Unico enti non commerciali	30/9/2009

La dichiarazione IRAP, pur essendo da quest'anno separata dall'Unico, ne segue le medesime scadenze.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986
Cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Via G.Nicotera, 29 - 00195 Roma • Telefono 06.32.17.652/654 - 06.32.17.743/744 • Fax: 06.32.17.712 • e-mail: info@stvaroma.it

Da tener presente che per i soggetti IRES, per la precisione, la scadenza cade l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura dell'esercizio: pertanto, nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare - che è il caso più frequente - la scadenza è il 30/9; viceversa, in caso di esercizio a cavallo dell'anno si dovranno conteggiare i mesi come sopra specificato.

La medesima regola, inoltre, vale in tutti i casi in cui l'esercizio termina nel corso dell'anno a seguito di operazioni straordinarie, (messa in liquidazione, trasformazione, incorporazione a seguito di fusione, scissione totale, ecc.), anzi in questi casi la regola dei nove mesi vale anche per i soggetti non IRES (si pensi, ad esempio, alla trasformazione di una snc in srl).

Facciamo notare, infine, che la variazione delle scadenze sarà definitiva, senza necessità di stabilire una proroga per tutti gli anni a venire.

Per quanto riguarda, viceversa, i versamenti delle imposte rimane tutto invariato con le scadenze "classiche" del 16/6 e del 16/7 con la maggiorazione dello 0,40 % (salvo lo slittamento di un mese per i bilanci approvati nei 180 gg.).

Modifiche alla rivalutazione dei beni immobili

Segnaliamo che un decreto legge ancora in corso di approvazione definitiva (c.d. D.L. incentivi) prevede una ulteriore riduzione delle aliquote della rivalutazione dei beni immobili, da poco fissate dal c.d. decreto anti crisi (v. ns. Bollettino 1/2009); secondo quanto previsto dal nuovo provvedimento l'aliquota per rivalutare i beni immobili ammortizzabili scenderebbe dal 7% al 3%, mentre quella per i beni non ammortizzabili passerebbe dal 4% all'1,5%. Tutte le altre norme relative alla rivalutazione, invece, dovrebbero rimanere invariate.